



Sentenza n. 172 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò
decisione del 15 ottobre 2024, deposito del 31 ottobre 2024
comunicato stampa del 31 ottobre 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 51 del 2024

parole chiave:

COMUNI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE – ELEZIONI –
COMMISSARIO STRAORDINARIO

disposizione impugnata:

- art. 1 della [legge della Regione Siciliana 5 luglio 2023, n. 6](#)

disposizioni parametro:

- artt. 1, 3, 5 e 114 della [Costituzione](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale

Il TAR Sicilia, sezione prima, con ordinanza del 14 febbraio 2024, aveva sollevato **questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023**, denunciandone il **contrasto con gli artt. 1, 3, 5 e 114 Cost.**

La disposizione censurata, modificando gli artt. 6, comma 2, 14-*bis*, comma 7, e 51, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 15 del 2015, **differisce le elezioni dei Presidenti dei liberi consorzi comunali** (enti che tengono luogo, nella Regione Sicilia, delle soppresse circoscrizioni provinciali) **e dei consigli metropolitani a una data fissata con decreto del Presidente della Regione Siciliana** da adottarsi «entro centoventi giorni dalla data di svolgimento delle elezioni degli organi degli enti locali nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2024», **e contestualmente proroga al 31 dicembre 2024 il termine della gestione commissariale delle funzioni dei Presidenti dei liberi consorzi comunali.**

Nelle more del giudizio, la legge impugnata è stata abrogata dall'art. 1, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2024: la Corte ha ritenuto non necessario restituire gli atti al giudice rimettente, in quanto lo *ius superveniens* è ininfluenza nel giudizio *a quo*, ove si discute della legittimità del decreto del Presidente della Regione di nomina del Commissario straordinario per la gestione del Libero consorzio comunale di Enna, adottato proprio sulla base della disposizione oggetto del giudizio di costituzionalità e la cui legittimità deve essere valutata in base al principio *tempus regit actum*.

Nel merito, la Corte ritiene fondate le questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 5 e 114 Cost, richiamando i principi già espressi nella precedente sentenza n. 136 del 2023.

Con tale pronuncia, infatti, la Corte aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 43, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, la quale aveva rinviato, per la sedicesima volta, le elezioni degli organi degli enti di area vasta della Regione Siciliana e contestualmente aveva prorogato il termine finale delle gestioni commissariali delle funzioni dei presidenti dei liberi consorzi comunali, in quel caso dal 2022 al 2023. L'ennesimo rinvio era stato ritenuto dalla Corte in contrasto con gli artt. 5 e 114 Cost., che impongono l'istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane, nel rispetto della loro natura di enti autonomi e costituzionalmente necessari, nonché con il canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., poiché il rinvio delle elezioni era stato disposto senza alcuna giustificazione.

L'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023, rileva ora la Corte, non ha fatto altro che aggiungere «un ennesimo anello a quella “catena di rinvii”, già stigmatizzati nella sentenza n. 136 del 2023», facendo sì che «le elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali – che la legge reg. Siciliana n. 15 del 2015 aveva originariamente previsto dovessero svolgersi fra il 1° ottobre e il 30 novembre 2015 –, nonché quelle dei Consigli metropolitani – che avrebbero dovuto svolgersi tra il 30 giugno e il 15 settembre 2016 ai sensi della legge reg. Siciliana n. 5 del 2016 –, ancora non abbiano avuto luogo».

Pertanto, prosegue la Corte, anche con riferimento a tale disposizione devono essere ribadite le considerazioni già svolte nella pronuncia del 2023, secondo cui, «frapponendo un perdurante ostacolo alla costituzione degli organi elettivi dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane e prorogando contestualmente il commissariamento delle funzioni dei Presidenti dei liberi consorzi, il legislatore siciliano è venuto meno al dovere, scaturente dagli artt. 5 e 114 Cost., di istituire gli enti di area vasta nel rispetto della loro autonomia, stanti la “natura costituzionalmente necessaria degli enti previsti dall'art. 114 Cost., come “costitutivi della Repubblica”, ed il carattere autonomistico ad essi impresso dall'art. 5 Cost.”».

Da tali considerazioni deriva la **declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023, che la Corte estende anche alla disposizione di cui all'art. 2 della medesima legge, la quale, limitandosi a disciplinare il momento della sua entrata in vigore (art. 2), «resta priva di autonoma portata normativa».**

Lorenzo Madau